



# REGIONE ABRUZZO

**DIREZIONE**  
**PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA**

## QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE

ARTT. 3, 4 e 5 L.R. 12.4.1983 n° 18 e s.m.i.

ART. unico L.R. 24.3.1988 n° 34

### **documento definitivo**

**Adeguato all'intesa "Regione – Parchi"**  
**Approvata con D.G.R. 27.12.2007, n°1362**

## **NORMATIVA TECNICA DEL Q.R.R.**

Presidente Giunta Regionale ***On. Ottaviano DEL TURCO***  
Componente Giunta Regionale ***Ing. Franco CARAMANICO***

IL DIRETTORE REGIONALE  
***dott. Arch. Antonio SORGI***

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
"Urbanistica e Pianificazione Territoriale"  
***Dott. Arch. Francesco D'ASCANIO***

# **REGIONE ABRUZZO**

## **SETTORE URBANISTICA E BENI AMBIENTALI**

# **QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE**

ARTT. 3,4 e 5 L.R. 12.4.83 N. 18  
ART. unico L.R. 24.3.88 n. 34

**Documento Definitivo**  
***D.C.R. 147/4 del 26 gennaio 2000***

## **NORMATIVA del Q.R.R.**

Presidente Giunta Regionale Antonio FALCONIO  
Componente Giunta Regionale Stefania PEZZOPANE

### **Gruppo di lavoro**

#### **settore Urbanistica e BB.AA.**

arch. Antonio PERROTTI (Coordinatore)  
arch. Antonio SORGI (Responsabile procedimento)  
arch. Francesco D'ASCANIO  
arch. Daniele IACOVONE  
dott. Annabella PACE  
arch. Patrizia PISANO  
arch. Donatella VELUSCEK

#### **Consulenti**

prof. Piergiorgio LANDINI  
prof. Paolo URBANI

#### **settore Programmazione**

dott. Franco MADAMA

## INDICE

<b>TITOLO NORME GENERALI .....</b>	<b>4</b>
ART. 1 OBIETTIVI DEL Q.R.R.....	4
ART. 2 CONTENUTI I DEL Q.R.R.....	4
ART. 3 ELEMENTI COSTITUTIVI .....	4
ART. 4 EFFICACIA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI.....	4
ART. 5 PROGRAMMA PLURIENNALE ATTUATIVO .....	5
ART. 6 PRINCIPI FONDAMENTALI DI TUTELA .....	5
ART. 7 RAPPORTI DEL Q.R.R. CON I PIANI DI BACINO, I PIANI DI SETTORE, I PROGETTI SPECIALI E I PIANI TERRITORIALI .....	5
ART. 8 OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE PREVISTE DAL Q.R.R.....	6
ART. 9 RAPPORTI DEL Q.R.R. CON LE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STATALE.....	6
ART. 10. (SPORTELLINO UNICO PER IL TERRITORIO) <b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>	
<b>TITOLO II NORMATIVA TECNICA DEL Q.R.R. ....</b>	<b>6</b>
ART. 11 SCHEMA STRUTTURALE DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO.....	6
ART. 12 TUTELA CENTRI STORICI.....	7
ART. 13 SISTEMI URBANI MAGGIORI.....	7
ART. 14 SISTEMI URBANI COMPLESSI.....	7
ART. 15 BACINI SCIISTICI.....	7
ART. 16 PARCHI .....	8
ART. 17 CORRIDOIO APPENNINICO .....	9
ART. 18 PARCHI URBANI TERRITORIALI .....	9
ART. 19 PARCHI FLUVIALI.....	9
ART. 20 SISTEMI LACUALI.....	9
ART. 21 VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA TEATINA.....	10
ART. 22 RIQUALIFICAZIONE COSTA TERAMANA E PESCAROSE .....	10
ART. 23 AMBITI SUBREGIONALI.....	11

## TITOLO I Norme generali

### **ART. 1 Obiettivi del Q.R.R.**

1. Il Q.R.R., per le finalità di cui all'articolo 3 L.R. del 27.4.95 n.70 testo coordinato pubblicato sul B.U.R.A. il 13 giugno 1995, fissa strategie, individua interventi mirati al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
  - A - QUALITÀ DELL'AMBIENTE;
  - B - EFFICIENZA DEI SISTEMI URBANI;
  - C - SVILUPPO DEI SETTORI PRODUTTIVI TRAINANTI;
2. Gli obiettivi generali indicati sono articolati in obiettivi specifici e azioni programmatiche.

### **ART. 2 Contenuti del Q.R.R.**

Il Q.R.R., direttamente o tramite i Piani e Progetti ai quali rinvia:

- indica gli ambiti di tutela ambientale, e da sottoporre a pianificazione mirata o ad interventi specifici, nonché i criteri di salvaguardia e di utilizzazione;
- definisce la rete delle principali vie di comunicazione;
- indica il sistema delle principali polarità insediative, produttive, turistiche, delle attrezzature di interesse regionale ed il relativo sistema relazionale atto alle funzioni di riequilibrio dello sviluppo;
- individua gli ambiti connotati da problematiche complesse e indica per essi le linee di intervento;
- definisce criteri e modalità per la redazione degli strumenti di pianificazione subordinati.

### **ART. 3 Elementi costitutivi**

1. Il Q.R.R. è costituito da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati cartografici e dalla normativa tecnica di attuazione.
2. La Relazione illustrativa delinea i criteri metodologici seguiti per la elaborazione; individua gli obiettivi generali e di settore; illustra le scelte proposte.
3. Le rappresentazioni grafiche riproducono l'assetto territoriale previsto dal Q.R.R. in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 1; queste sono espresse nei seguenti elaborati:
  - Inquadramento territoriale 1:500.000;
  - Schema strutturale dell'assetto del territorio 1:100.000
4. Le Norme di Attuazione, avuto riguardo al contenuto ed agli obiettivi del Q.R.R., dettano specifiche modalità attuative delle sue scelte, nonché criteri e indirizzi per la formazione dei piani di grado subordinato.

### **ART. 4 Efficacia degli elementi costitutivi**

1. Agli effetti della applicazione del Q.R.R.:
  - la Relazione illustrativa costituisce suo elemento interpretativo;
  - lo Schema strutturale dell'Assetto del Territorio, con le delimitazioni e previsioni in esso rappresentate, costituisce il quadro di riferimento cui devono attenersi gli enti subordinati nella pianificazione del territorio. Le previsioni di

utilizzazione del territorio non congruenti con il Q.R.R. devono essere adeguatamente motivate e documentate.

- le Norme di Attuazione integrano le rappresentazioni grafiche, prevalgono su di esse in caso di contrasto, fissano direttive e criteri metodologici per la formazione di piani e programmi sottordinati in attuazione del Q.R.R. o comunque ad esso legati.
2. Il Q.R.R., complessivamente inteso, esplica i suoi effetti attraverso le azioni previste dalla Normativa Tecnica di Attuazione nonché attraverso i Piani di Settore e Progetti Speciali di cui all'art. 6 e 6 bis della L.R.70/95 testo coordinato e trova articolazione territoriale nei P.T.P. di cui all'art. 7 della medesima L.R. 70/95.

### **ART. 5 Programma pluriennale attuativo**

1. Il Q.R.R. si attua per mezzo del Programma Pluriennale Attuativo che viene adottato dalla Giunta Regionale.
2. Il Programma esplicita le azioni contenute del Q.R.R. in termini economici, nell'arco temporale di tre anni.

### **ART. 6 Principi fondamentali di tutela**

1. Le norme di tutela delle coste e dei corpi idrici stabilite all'art. 80 dalla L.R.70/95 vanno applicate alle aree per le quali non siano state dettate specifiche disposizioni di tutela in applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 431 o in attuazione della legge n. 183/1989 e fino a che gli strumenti urbanistici comunali non siano stati adeguati alle norme dei piani sovraordinati.
2. Fatti salvi i provvedimenti già attuati in esecuzione della vigente normativa in materia di parchi e riserve naturali, le analisi tematiche del Piano Regionale Paesistico costituiscono riferimento per l'attuazione del sistema di parchi regionali e riserve regionali.

### **ART. 7 Rapporti del Q.R.R. con i piani di bacino, i piani di settore, i progetti speciali, i piani territoriali ed i Piani dei Parchi**

1. I Piani di Settore, i Progetti Speciali ed i Piani Territoriali Provinciali specificano i contenuti e le previsioni del Q.R.R. per quanto di competenza.
2. Il Piano Paesistico Regionale, i Piani di Settore e Progetti Speciali, nonché gli altri strumenti regionali aventi analoga valenza ed effetti territoriali in vigore alla data del presente provvedimento sono parte integrante del Q.R.R. e ne costituiscono norma di dettaglio.
3. Conseguentemente, le previsioni e prescrizioni, nonché indicazioni grafiche, dei piani di cui al 2° comma costituiscono previsioni e prescrizioni dello stesso Q.R.R.
4. I Piani e Progetti specificati ai precedenti commi, nonché i piani di bacino regionali o interregionali, i Piani Territoriali Provinciali, di nuova formazione, devono essere coerenti alle previsioni del Q.R.R.
5. I piani e programmi previsti da Leggi Regionali di Settore devono essere sottoposti a verifica di congruità con le previsioni e contenuti del Q.R.R.
6. Le Province ed i Comuni nell'esercizio dei loro poteri in materia urbanistica devono attenersi alle finalità e alle previsioni del Q.R.R.
7. Nei casi in cui le previsioni contenute nei piani di bacino, nei piani dei parchi o nella revisione del piano paesistico contrastino con quelle del Q.R.R., il presidente della

Giunta convoca apposita conferenza dei servizi ai fini della stipula di un accordo di programma, ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della L.R.70/95.

8. ***“Nei territori i cui perimetri rientrano nei contenuti e nella disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n°394 e s.m.i. il Q.R.R. ha valore di proposta collaborativa per le previsioni e prescrizioni di tutela dei beni ambientali, culturali, storico artistici e nel campo della tutela della fauna oltre che di eventuali corridoi biologici.***

***Di tale proposta collaborativa l’Ente gestore ne può tenere conto, nell’autonomia decisionale prevista dalla Legge n° 394/1991 e s.m.i., in fase di redazione dei singoli Piani per i Parchi.***

***Conseguentemente, le previsioni e prescrizioni, nonché indicazioni grafiche dei Piani di cui alla Legge 394/1991 e s.m.i., approvati ai sensi della Legge medesima, costituiscono previsioni, prescrizioni e puntualizzazione dello stesso Q.R.R., in ciò sostanziando l’istituzionale collaborazione tra Enti.”***

#### **ART. 8 Opere pubbliche di interesse regionale previste dal Q.R.R.**

1. I progetti di massima ed esecutivi delle opere di interesse regionale, relative alle azioni programmatiche definite nelle Norme Tecniche ai sensi del precedente art. 1, sono approvati dalla G.R. previa verifica di congruità dell'opera con le previsioni del Q.R.R. e dei piani e progetti che ne formano parte integrante.
2. L'approvazione dell'opera equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza della stessa e determina l'automatico adeguamento degli strumenti di pianificazione di livello territoriale e locale e sostituisce la concessione di cui alla legge 10/77.

#### **ART. 9 Rapporti del Q.R.R. con le opere pubbliche di interesse statale**

Il Q.R.R. costituisce parametro di riferimento anche ai fini della pronuncia del rappresentante regionale nella conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 18.4.1994, n. 383, ferma restando la non vincolatività dello stesso Q.R.R. nei confronti delle opere di interesse statale.

#### **“ART. 10 Sportello Regionale Ambiente**

***“Al fine di semplificare ed uniformare i procedimenti autorizzativi in materia di Valutazione Ambientale di competenza regionale, è istituito , presso la Direzione “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”, lo “Sportello Regionale per l’Ambiente” (S.R.A.)”***

### **TITOLO II Normativa tecnica del Q.R.R.**

#### **ART. 11 Schema strutturale dell'assetto del territorio**

1. La simbologia e le relative descrizioni riportate nella "legenda" della Carta riprodotte lo Schema strutturale dell'assetto del territorio regionale sono indicative dell'attuale stato di fatto e forniscono localizzazioni e tracciati orientativi

per gli interventi infrastrutturali, insediativi, e di tutela che attuano gli obiettivi del Q.R.R.

2. Per alcune di dette descrizioni gli articoli seguenti specificano definizioni e contenuti, le prime al fine di omogeneità nella attuazione delle previsioni del Q.R.R. ai vari livelli istituzionali, i secondi per formare una griglia di criteri cui devono attenersi i Soggetti attuatori delle indicazioni del Q.R.R.

### **ART. 12 Tutela Centri Storici**

1. La Regione Abruzzo, con Legge o con atti amministrativi, promuove il recupero dei centri storici in conformità con le indicazioni contenute nel QRR.
2. A tal fine la Regione realizza un manuale regionale e predisponde programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. In tal senso va avviata un'azione stralcio per il sistema Sistema insediativo pedemontano consistente in un insieme di nuclei storici pedemontani da valorizzare ai fini dell'offerta ambientale turistica, ricreativa ed agricola.
4. In tali centri va perseguita attraverso una pianificazione e/o accordi di programma l'integrazione relazionale e funzionale delle strutture di supporto della valorizzazione ambientale e turistico ricreativa dei bacini montani dell'appennino.

### **ART. 13 Sistemi urbani maggiori**

1. Le aree urbane di massima concentrazione insediativa costituiscono gli ambiti di attuazione e gestione coordinata delle localizzazioni di valenza territoriale e di integrazione relazionale e funzionale.
2. In queste aree va perseguito:
  - lo sviluppo di funzioni terziarie specializzate di rango regionale (direzionali, di ricerca, espositive, commerciali, culturali, di scambio);
  - l'offerta di funzioni urbane tra loro complementari..
3. La Regione, con Leggi o atti amministrativi, promuove la riqualificazione del tessuto urbano dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nell'obiettivo di migliorare la qualità della vita e della sostenibilità ambientale
4. La localizzazione degli interventi di attuazione del Q.R.R. all'interno degli ambiti definiti dallo Schema strutturale, deve essere effettuata attraverso la conferenza di servizi e il conseguente accordo di programma..
5. Alla suddetta conferenza, indetta e presieduta dalla Regione partecipano le Province ed i Comuni interessati.

### **ART. 14 Sistemi Urbani Complessi**

All'area urbana CH-PE si applicano le previsioni e prescrizioni di cui al comma precedente; in tale area vanno prevalentemente rafforzate e valorizzate le funzioni di rango regionale e nazionale.

### **ART. 15 Bacini sciistici**

1. Per tali ambiti così come individuati e delimitati nello schema strutturale vanno predisposti progetti speciali territoriali ai sensi dell'art. 6 L.R. 70/95 che:

- individuino la soglia massima di utilizzazione in riferimento alla "capienza dei bacini" e alla presenza di valori ambientali, le possibilità di espansione congruente del Bacino e un attrezzamento ricettivo conseguente.
2. In tali aree bisogna tendere di norma:
    - alla riqualificazione ambientale
    - alla razionalizzazione dell'accessibilità e dei parcheggi;
    - a fermare l'espansione insediativa con specifico riferimento alle tipologie residenziali private;
    - al recupero del patrimonio edilizio esistente;
    - a interventi mirati e qualificati di ricettività "a rotazione.
  3. Un più organico e puntuale approfondimento potrà essere fatto con un o specifico Piano di Settore.

## **ART. 16 Parchi**

1. In tali aree vanno perseguite le seguenti finalità:
  - la salvaguardia dei valori dell'ambiente naturale e di quello costruito;
  - la massima valorizzazione delle risorse ambientali, al fine di contribuire allo sviluppo economico;
  - la promozione di una politica attiva del tempo libero (ricreativo; sportivo e culturale);
  - lo stimolo per uno sviluppo ordinato dalle altre attività produttive, degli insediamenti umani e dei servizi.
2. I rispettivi P.S., ***“ed i Piani dei Parchi di cui alla Legge 394/1991 e s.m.i.”*** utilizzando le risultanze delle analisi tematiche e di sintesi del P.R.P. devono:
  - individuare, localizzare e classificare le risorse ambientali;
  - definire le condizioni che permettano di conservare queste risorse;
  - esplicitare le implicazioni di queste condizioni sullo sviluppo economico e sociale dell'area;
  - definire gli obiettivi specifici e i vincoli che ottimizzino il rapporto tra tutela delle risorse e sviluppo economico-sociale, anche ai sensi della L. 426/99 (Nuovi interventi in campo ambientale);
  - individuare i progetti onde migliorare la gestione delle risorse naturali e promuovere uno sviluppo economico e sociale del territorio coerente con la conservazione delle risorse ambientali.
3. ***“Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le previsioni e prescrizioni dei Piani Paesistici Regionali sono comunque prevalenti – qualora più restrittive e fatte salve le relative intese tra la Regione Abruzzo e gli Enti Parco ai sensi dell’art. 3, I comma, della L.R. 12 aprile 1983, n° 18 e s.m.i. e dell’art. 1, V comma, della Legge 6 dicembre 1991, n° 394 e s.m.i. - sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.”***
4. ***All’interno dei perimetri dei Piani dei Parchi nazionali sono ammesse le sole trasformazioni per le quali siano state raggiunte formali intese o accordi di programma tra gli Enti gestori istituzionalmente competenti e la Regione Abruzzo ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 della Legge Regionale 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i. e, in via generale, della Legge quadro 6 dicembre 1991, n°394 e s.m.i..***
5. ***Dalla data di entrata in vigore dell’approvazione regionale dei Piani dei Parchi, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 dicembre 1991, n°394 e s.m.i., i***



***territori ricompresi all'interno dei perimetri dei Parchi, così come individuati con i relativi provvedimenti legislativi Statali, sono disciplinati dai rispettivi Piani all'uopo redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 394/1991 e s.m.i."***

### **ART. 17 Corridoio Appenninico**

Il progetto prevede la "costituzione" di un asse viario longitudinale che innervi l'Appennino e quindi il sistema delle aree protette.

Tale progetto può essere articolato per sottoprogetti regionali.

In particolare per l'Abruzzo si tratta di:

- razionalizzare la viabilità esistente unificandone la sezione, i materiali e le tecnologie;
- curare l'inserimento ambientale degli interventi con una particolare attenzione alle tecnologie ed ai materiali;
- creare attraversamenti per l'erpeto fauna;
- creare e qualificare punti di sosta e stazioni di rifornimento come momenti di informazione, di rifugio e ristoro, punti panoramici, di commercializzazione, di accesso e smistamento al sistema delle aree protette e dei beni culturali;
- realizzare di un percorso pedona e ciclabile adiacente (anche per tratti);
- realizzare vere e proprie porte del parco nelle aree di concentrazione dei flussi.

Tale azione infrastrutturale va affiancata ad una parallela azione di tutela dei luoghi innervati attraverso:

- la salvaguardia delle aree agricole e delle culture tipiche;
- la tutela dei fenomeni naturali limitrofi (boschi, rupi, filari, fiumi, ecc.);
- la tutela e la valorizzazione dei beni culturali (castelli, torri, chiese, tratturi, ecc.);
- il blocco di qualsiasi previsione insediativa che alteri le interrelazioni visive tra il percorso e l'intorno;
- il recupero dei detrattori ambientali presenti nelle zone adiacenti.

### **ART. 18 Parchi urbani territoriali**

Per i sistemi urbani di cui alla tavola dello schema strutturale vanno predisposti progetti di valorizzazione organica delle risorse naturali tesi a creare sistemi integrati del verde. Tali piani e/o progetti sono predisposti dai comuni singoli o associati nelle forme e con le procedure dei piani particolareggiati o piani di settore ai sensi dell'art. 6 L.R. 70/95.

### **ART. 19 Parchi fluviali**

Nelle aree urbane e preurbane ove il rapporto tra il fiume e le aree urbanizzate presenti segni di crisi, la regione, la provincia e/o i comuni in forma singola o associata predispongono piani e/o progetti nelle forme e con le procedure dei piani particolareggiati o piani di settore ai sensi dell'art. 6 L.R. 70/95.

### **ART. 20 Sistemi lacuali**

1. In tali aree, in carenza di apposita normativa regionale, la valorizzazione turistica ambientale deve essere perseguita in termini organici e integrati.

2. A tal fine vanno predisposti Progetti Speciali Territoriali ai sensi dell'art. 6 L.R. 70/95 che individuino le trasformazioni compatibili con la tutela.
3. In particolare i P.S. hanno il compito di:
  - Individuare l'ambito minimo del piano di assetto;
  - individuare le aree da sottoporre a particolare tutela naturalistica;
  - individuare la soglia massima di utilizzazione;
  - delineare l'assetto infrastrutturale e ricettivo attraverso:
    - 1) il rispetto della fascia litoranea nella quale gli interventi vanno limitati alle strutture di attrezzamento e supporto;
    - 2) il recupero dei centri esistenti;
    - 3) una ricettività a basso impatto;
    - 4) l'inserimento mirato di pochi nuclei ricettivi a rotazione.

### **ART. 21 Valorizzazione e riqualificazione della Costa Teatina**

1. Il Progetto Speciale Territoriale comprende la parte Sud del litorale abruzzese poco urbanizzata e in parte ancora integra compresa tra il Fiume Foro e S. Salvo.
2. In tale area il Progetto dovrà:
  - articolare un vero e proprio parco territoriale litoraneo in cui vengano valorizzati gli episodi naturali di notevole interesse con azioni di tutela e valorizzazione.
3. In particolare il Piano deve:
  - proporre un modello di attrezzamento degli arenili a bassa densità di utilizzazione;
  - valorizzare le relazioni con i centri storici della collina litoranea;
  - tutelare l'attività agricola;
  - verificare la possibilità di un declassamento della strada statale litoranea in un quadro di gerarchizzazione della rete viaria e di razionalizzazione della stessa SS. 16;
  - individuare alcune polarità strategiche di supporto e di servizio, prevalentemente limitrofe ai centri esistenti;
  - articolare percorsi pedonali e ciclabili, equestri in senso longitudinale che permettano una fruizione alternativa e unitaria della costa.
  - articolare la mobilità nautica, sia passeggeri che merci, in senso parallelo alla costa;
4. Fino all'approvazione dei predetti strumenti si applicano le previsioni e prescrizioni dei Piani Paesistici Regionali.

### **ART. 22 Riqualificazione Costa Teramana e Pescara**

1. Il Progetto Speciale Territoriale comprende la parte nord del litorale abruzzese, fortemente urbanizzata si da costituire un insieme lineare di agglomerati urbani.
2. Il progetto può articolarsi in 2 sottoprogetti che derivano da differenziazioni fisico funzionali e dall'esigenza di articolazione provinciale:
  - Montesilvano-Pescara-Francavilla-Silvi;
  - Pineto - Martinsicuro.
3. In via generale si tratta di:
  - alleggerire il tessuto urbano che si attesta sull'arenile eliminando una serie di funzioni improprie;
  - superare l'attuale sistema che vede l'asse viario (S.S. 16) come strada di collegamento e quindi come barriera tra le città e l'arenile;

- configurare l'intera riviera come parco lineare urbano;
  - riqualificare il percorso litoraneo con funzioni di stretto servizio locale, di passeggiata, di pista ciclabile, di sosta e parcheggio;
  - integrare arenili e tessuto urbano sia in termini fisici sia di relazioni-funzioni;
  - declassare e arretrare la ferrovia subordinatamente ai Programmi nazionali;
  - realizzare parchi naturali alla foce dei fiumi.
4. Fino all'approvazione dei predetti strumenti si applicano le previsioni e prescrizioni dei Piani Paesistici Regionali.

### **ART. 23 Ambiti subregionali**

1. Gli ambiti subregionali di attuazione programmatica sono definiti come aree funzionali finalizzate a favorire lo sviluppo armonico del territorio. di riferimento per un progetto di riorganizzazione istituzionale.
2. La Regione, le Province, i Comuni, per le proprie competenze, in sede legislativa programmatica e di pianificazione al fine di ottimizzare il rapporto tra assetto territoriale, funzionale e istituzionale sono tenuti a riferirsi a tali suddivisione territoriale, nell'obiettivo di individuare gli ambiti ottimali per l'applicazione anche delle funzioni e dei servizi riferite al D.L.vo 112/98.